ACCORDO SINDACALE DI ARMONIZZAZIONE DA CCNL TERZIARIO A CCNL METALMECCANICI

Il giorno 27 Maggio 2014 presso la sede ASSISTAL di Roma, in Via Basento n. 37

TRA

La COFELY ITALIA S.P.A. (d'ora in poi denominata per brevità come la "Società"), con sede legale in Roma, Via Ostiense 333, rappresentata dal Direttore Risorse Umane Antonio María Martín López e dal Responsabile Relazioni Industriali Marco Alessandri, assistita dall'ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo Ricciardi e dalla CONFCOMMERCIO Roma rappresentata da Mario Gentiluomo

E

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:
FIM – CISL rappresentata da Stefano Lombardi
FIOM – CGIL rappresentata da Candido Omiciuolo
UILM – UIL rappresentata da Guglielmo Gambardella

Le OO.SS. Nazionali Terziario:
FISASCAT CISL rappresentata da Alfredo Magnifico
FILCAMS CGIL rappresentata da Danilo Lelli
UILTUCS UIL rappresentata da Antonio Vargiu

Il Coordinamento Nazionale delle RSU /RSA

PREMESSO:

- che la Società, il cui core business è costituito dall'esercizio dell'attività di "gestione calore" e servizi di "facility management" per clienti pubblici e privati, è nata dalla fusione al proprio interno di Agip Servizi S.p.A. e si è sviluppata nel corso degli anni successivi perseguendo la politica di acquisizione di aziende operanti nel comparto impiantistico;

- che, mantenendo in tali occasioni i CCNL di provenienza, la Società applica ai suoi dipendenti sia il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti (più avanti denominato come "CCNL Metalmeccanici") che il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (più avanti denominato come "CCNL Terziario");

- che nel corso degli anni, causa anche la natura "metalmeccanica impiantistica" e quindi industriale dell'attività principale esercitata dalla Società, si è sempre più ridotta in Azienda la presenza di dipendenti del Terziario aumentando così sempre più il divario, in senso numerico, tra i dipendenti "metalmeccanici" (attualmente n. 1.498 unità) e quelli "terziario" (attualmente n. 296 unità);

- che pertanto la Società, animata dallo stesso spirito che l'ha portata a condividere con le parti sociali diversi e importanti processi di armonizzazione di trattamenti economici e normativi al proprio interno, anche nell'intento di rafforzare lo spirito d'identità e di appartenenza dei propri dipendenti e di snellire e rendere più dinamico il sistema di "relazioni industriali", ritiene che sia maturo il tempo per l'unificazione dei due CCNL in questione, armonizzando quello del Terziario a quello dei

Metalmeccanici, essendo quest'ultimo quello più correttamente rispondente all'attuale natura della propria attività;

- che, pertanto, nel corso di una riunione del Coordinamento Sindacale Nazionale in presenza delle segreterie nazionali Metalmeccanici e Terziario e del Coordinamento Nazionale RSU / RSA, la Società ha dichiarato tale sua volontà, illustrando dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato tale decisione, rendendosi al contempo disponibile a discutere e sviluppare un accordo sindacale di armonizzazione che consenta, nella massima tutela e garanzia per i dipendenti "terziario", di armonizzare il trattamento economico e normativo del Terziario riconducendolo a quello dei Metalmeccanici;

- che le OO.SS e le RSU /RSA hanno convenuto su tale opportunità;

- che, a tal fine e di intesa tra le parti, si è formata una "Commissione Tecnica di Armonizzazione" (di seguito "Commissione") composta da rappresentanze aziendali, sindacali e dei lavoratori, a cui è stata delegata unicamente l'elaborazione di un progetto di armonizzazione dei diversi trattamenti economico-normativi;

- che al termine del suo mandato la Commissione ha prodotto l'evidenza dei diversi trattamenti economici e normativi dei due CCNL e dei relativi sistemi di conversione Terziario/Metalmeccanici;

- che al termine di tali lavori si è aperto un ampio ed approfondito confronto tra le parti, durante il quale sono stati esaminati analiticamente e minuziosamente tutti gli aspetti della questione;

- che le OO.SS. e le RSU / RSA, alla luce dell'esito positivo delle rispettive assemblee, hanno espresso la volontà di sottoscrivere un accordo specifico in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) PREMESSE.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

ART. 2) DESTINATARI.

Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i Lavoratori attualmente in forza presso la Società ai quali è applicato il CCNL Terziario.

ART. 3) CCNL METALMECCANICI DI RIFERIMENTO.

A tutti i lavoratori destinatari del presente Accordo, con effetto dal 1 Giugno 2014 viene applicato il CNL Metalmeccanici. Inoltre, dalla stessa data, cessano di essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Terziario, per essere completamente assorbiti e sostituiti dai trattamenti economici e normativi del CCNL Metalmeccanici.
La confluenza nel CCNL Metalmeccanici avviene secondo le seguenti modalità:

a) Anzianità di servizio.
L'anzianità di servizio maturata dai singoli lavoratori destinatari alla data del 31 Maggio 2014 viene loro conservata ed è valida a tutti gli effetti previsti dagli istituti del CCNL Metalmeccanici, ad eccezione di quanto previsto per gli scatti di anzianità di cui al successivo punto e) del presente articolo.

b) Retribuzione annua lorda.
L'importo della retribuzione annua lorda (intendendosi per tale la retribuzione composta dalle voci di retribuzione "fissa", con esclusione quindi della retribuzione per prestazioni "variabili") maturata dal singolo lavoratore alla data del 31 Maggio 2014 rimane invariata, ma viene suddivisa in tredici mensilità. Pertanto, in virtù della presente disciplina, l'importo della 14° mensilità cessa di essere corrisposto ad ogni mese di giugno confluendo nella voce "superminimo non assorbibile".
L'erogazione delle voci di retribuzione, percepite da alcuni lavoratori, presenti nel "corpo cedolino" e corrisposte per dodici mensilità (quali ad esempio "indennità spec. Mansione", "ex Accordo Armonizzazione"), continuerà ad essere applicata nella stessa modalità e con le stesse definizioni, in considerazione delle peculiari ragioni che le hanno determinate.

c) Livelli di inquadramento.
Fermo restando l'invariabilità della qualifica professionale attribuita ad ogni singolo lavoratore, la conversione dei livelli dal CCNL Terziario al CCNL Metalmeccanici avviene secondo la seguente modalità:

da CCNL Terziario	a CCNL Metalmeccanici
Quadro	Quadro
1°	6°
2°	5° Super
3°	5°
4°	4°
5°	3°
6°	2°
7°	1°

d) Ad Personam e Superminimi.
Le voci di retribuzione presenti sulla "testata" cedolino denominate come "ad personam" e "ad personam assorbibile" sono rinominate rispettivamente come "superminimo non assorbibile" e "superminimo assorbibile".

e) Scatti di anzianità.
L'eventuale numero di scatti di anzianità maturati dai lavoratori secondo la previsione del CCNL Terziario, sono convertiti nel seguente corrispettivo numero di scatti di anzianità:

da scatti anz. CCNL Terziario	a scatti anz. CCNL Metalmeccanici
1 / 2	1
3 / 4	2
5 / 6	3
7 / 8	4
9 / 10	5

Per ogni lavoratore destinatario viene conservata la data di maturazione dello scatto di anzianità in essere alla data di decorrenza del presente accordo. Pertanto, da tale data decorrerà il termine per la maturazione del nuovo scatto, tenuto conto di quanto già maturato secondo la predetta tabella di conversione, sino ad un massimo di cinque biennali, come da prescrizioni del CCNL Metalmeccanici.

f) Ferie.
A tutti i lavoratori destinatari sono inizialmente conservate le due giornate in più di ferie previste dal CCNL Terziario rispetto al CCNL Metalmeccanici.
In merito, invece, alla maturazione della giornata e della settimana di ferie in più rispettivamente dopo 10 e 18 anni compiuti di anzianità, ex art. 10 e Norma Transitoria n. 1, Sez. Quarta, Titolo III° del CCNL Metalmeccanici, si stabilisce quanto segue:

1. **giornata di ferie in più Metalmeccanici** = viene assorbita dalle due giornate di ferie ex Terziario di cui al primo comma del presente punto.
2. **Settimana di ferie in più Metalmeccanici** = una volta maturata, assorbe le due giornate di ferie ex Terziario di cui al primo comma del presente punto.
   Maturazione Operai: i 18 anni decorrono dal 1.1.2008 o dalla data di assunzione, se successiva.
   Maturazione Impiegati e Quadri: per il computo dei 18 anni si tiene conto dell'anzianità convenzionale maturata dal lavoratore.

g) Ultimo pagamento ratei 14° mensilità.
I ratei della 14° mensilità maturati dai lavoratori destinatari nel periodo Luglio 2013 / Maggio 2014 saranno erogati agli stessi contestualmente alla retribuzione del mese di Giugno 2014.

ART. 4) PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Per quanto attiene l'eventuale passaggio dal fondo di previdenza complementare del Terziario, Fondo Fonte, a quello dei Metalmeccanici, fondo Cometa, la Società metterà a disposizione degli interessati la modulistica relativa alla "cessazione iscrizione", "trasferimento contributi ad altro fondo" ed "iscrizione".

ART. 5) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

Impiegati e Operai.
L'assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal CCNL Terziario viene integralmente sostituita da quanto previsto al medesimo titolo dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. sottoscritto il 27 Maggio 2014.
In considerazione delle diverse caratteristiche esistenti tra il Fondo Est del Terziario e il piano di assistenza sanitaria previsto nel sopraindicato Accordo Integrativo, solo ed esclusivamente per i destinatari del presente Accordo di Armonizzazione con la qualifica di Impiegati e Operai, il contributo annuo a loro carico ammonta a € ==24,00== (ventiquattro/00), corrispondente ad una trattenuta mensile prelevata dalle loro competenze pari a € ==2,00= (due/00).
La contribuzione di cui sopra sarà applicata a tali dipendenti solo ed esclusivamente fino alla data del 31.12.2016, per essere definitivamente sostituita da quella prevista dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. 27 Maggio 2014 con effetto dal giorno 1.1.2017.

Quadri.
Per la categoria Quadri viene mantenuta l'iscrizione al fondo QUAS.

ART. 6) RAPPRESENTANZA SINDACALE.

Le parti convengono che le attuali Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) rimangano in carica per un periodo massimo di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, onde consentire il rinnovo delle RSU rappresentative della nuova composizione dell'organico aziendale.
Trascorso tale termine, le attuali RSA decadranno comunque dal loro incarico e conseguentemente da ulteriori incarichi inerenti alla rappresentanza sindacale (ed es. Commissioni, Coordinamento Nazionale, ...)

ART. 7) DECORRENZA E APPLICABILITA'.

Tutto quanto disposto dal presente verbale di Accordo Sindacale di Armonizzazione trova definitivo effetto ed applicazione a decorrere dalla data del 1 Giugno 2014.

Le parti convengono che la disciplina di cui al presente Accordo è complessivamente di miglior favore e di salvaguardia rispetto a quella prevista sulla base del CCNL Terziario ed applicata ai rapporti di lavoro dei lavoratori destinatari fino alla data del 31 Maggio 2014.

La Società, con separate comunicazioni scritte a garanzia di riservatezza, si impegna a rendere noto ai singoli lavoratori destinatari del presente accordo il nuovo livello di inquadramento e la composizione della propria retribuzione. Tali comunicazioni saranno effettuate entro il mese di Giugno 2014.

Al solo ed esclusivo fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di calcolo stabiliti nel presente Accordo, le parti concordano che la Commissione Tecnica di Armonizzazione di cui alle premesse continuerà ad essere ancora operativa per un periodo massimo di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, per sciogliersi definitivamente trascorso tale ultimo termine.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'

L'ASSISTAL

LA CONFCOMMERCIO

LE OO.SS. NAZIONALI METALMECCANICI
FIM CISL – FIOM CGIL – UILM UIL

LE OO.SS. NAZIONALI TERZIARIO
FISASCAT CISL – FILCAMS CGIL – UILTUCS UIL

IL COORDINAMENTO RSU / RSA